

LA VIOLENZA DI GENERE

Il femminicidio



SEZIONE GIURIDICA



IL FEMMINICIDIO

Il termine **femminicidio** o **femicidio** è un neologismo che identifica i casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere. Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima.

Il significato di tale neologismo è per estensione definito come: "Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte" in accordo quindi con la definizione di violenza di genere. In questi termini è oggetto dell'attenzione mediatica e di interventi istituzionali:



STALKING (1989)

Stalking è un termine di origine [inglese](#) che deriva dal verbo *to stalk* nel significato di "camminare con circospezione" e lo *stalker* può anche essere individuato come un "cacciatore in agguato".

Inoltre, lo stalking indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto *stalker*, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, attraverso atteggiamenti assillanti, generandole stati di [paura](#) e [ansia](#). Il termine *stalking* indica quindi un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.

Include anche l'invio di lettere, biglietti, [posta elettronica](#), [SMS](#) e oggetti non richiesti. Oppure può riferirsi pure a scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l'[uccisione](#) della vittima.

Simili comportamenti o anche solo alcuni loro aspetti, se compiuti in modo persistente e tenace così da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono *atti persecutori*, e chi li attua è un *persecutore*: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi, è punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla "semplice" [molestia sessuale](#) per l'intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.

LA DICHIARAZIONE ONU

La **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne** è stata adottata senza voto da parte dell'[Assemblea generale delle Nazioni Unite](#) con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. In essa è contenuto il riconoscimento della "*necessità urgente per l'applicazione universale alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l'integrità e la dignità di tutti gli esseri umani*"

La [Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne](#) del [1993](#)^[8] all'art.1, descrive la violenza contro le donne come:

Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata.

CONVENZIONE DI ISTANBUL (2011)

Il Consiglio d'Europa ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza fino dal 1990. In particolare, queste iniziative hanno portato alla realizzazione di una campagna a livello europeo negli anni 2006-2008 per combattere la violenza contro le donne, compresa la [violenza domestica](#).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul è "***il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza***", ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.

Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (Art. 3 lett. a). I Paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).

La Convenzione è il primo trattato internazionale a contenere una definizione di genere. Infatti all'art. 3, lett. c, il genere è definito come "*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini*".

Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (articolo 33); gli atti persecutori - stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la [violenza sessuale](#), compreso lo stupro (Art.36); il [matrimonio forzato](#) (art. 37); le [mutilazioni genitali femminili](#) (Art.38), l'aborto forzato e la [sterilizzazione forzata](#) (Art.39); le molestie sessuali (articolo 40).

La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42)^[8].

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

Vengono quindi **inasprite le pene** quando:

- il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di **minore** degli anni diciotto;
- il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
- il fatto è consumato ai danni del coniuge, **anche divorziato o separato**, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di **stalking**:

- viene ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;

- viene prevista l'**irrevocabilità della querela** per il delitto di atti persecutori nei casi di **gravi minacce ripetute** (ad esempio con armi).

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i **maltrattamenti in famiglia**:

- viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorché la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza.



Si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (**il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili**). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul.

In particolare l'articolo 3 prevede i seguenti termini chiave :

- "*la violenza contro le donne*": è la violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si riferisce a tutti gli atti di violenza di genere che determinano o possono provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia privata;
- "*violenza domestica*": riguarda tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- "*genere*": indica ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriato per le donne e gli uomini.
- "*violenza contro le donne basata sul genere*": designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale.

SEZIONE PSICOLOGICO-SOCIALE



Nella maggior parte dei casi di femminicidio, gli autori di questi delitti sono mariti, ex fidanzati e comunque persone appartenenti alla cerchia affettiva delle mura domestiche. **Che cos'è l'elemento che accomuna queste donne? Il fatto di aver trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione: la donna obbediente, la brava madre, la brava moglie, la "Madonna", o la donna sessualmente disponibile.**

Nel 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l'implementazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni discriminazione sulle donne) ha rivolto allo Stato italiano una serie di raccomandazioni esprimendo forte

preoccupazione per l'allarmante numero di donne uccise dai propri partners; per il persistere di tendenze socio-culturali che minimizzano o giustificano la violenza domestica; per l'assenza di rilevamento dei dati sul fenomeno; per le attitudini a rappresentare donne e uomini nei media in maniera stereotipata e sessista.

Varie forme di *violenza di genere*

Da diverse ricerche emerge che la violenza di genere si esprime su donne e minori in vari modi ed in tutti i paesi del mondo. Esiste la violenza domestica esercitata soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti, attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atti persecutori o stalking, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati. Una forma di violenza contro le donne è la violenza economica che consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all'ambiente domestico, al controllo delle proprietà e al divieto ad ogni iniziativa autonoma rispetto il patrimonio della donna. I bambini e gli adolescenti, ma in primo luogo le bambine e le ragazze adolescenti sono sottoposte all'incesto e i minori in una famiglia nella quale è presente il maltrattamento sono vittime di violenza assistita.

Le donne sono esposte nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro a [molestie sessuali](#) ed [abusi sessuali](#), a [stupri](#) e a [ricatti sessuali](#). In particolare verso le lesbiche vengono praticati i cosiddetti "stupri correttivi". In molti paesi le ragazze giovani sono vittime di [matrimoni coatti](#), [matrimoni riparatori](#) e/o costrette alla [schiavitù sessuale](#) mentre altre vengono indotte alla [prostituzione forzata](#) e/o sono vittime di [tratta](#). Altre forme di violenza sono le [mutilazioni genitali femminili](#) o altri tipi di mutilazioni come in un recente passato le [fasciature dei piedi](#), lo [stiramento del seno](#), le cosiddette "*dowrydeath*" (morte a causa della dote), [l'uso dell'acido per sfigurare](#), lo [stupro di guerra](#) ed [etnico](#).

Va citato il [femminicidio](#) che in alcuni paesi, come in [India](#) e in [Cina](#), si concretizza nell'[aborto selettivo](#) (le donne vengono indotte a partorire solo figli maschi, perché più riconosciuti e accettati socialmente) mentre in altri addirittura nell'uccisione sistematica di donne adulte. Esistono infine violenze relative alla riproduzione ([aborto](#) forzato, [sterilizzazione forzata](#), [contraccezione negata](#), [gravidanza forzata](#)).

Conseguenze della violenza sulla salute delle donne

Nell'ambito del *World report on violence and health* l'[OMS](#) (*Organizzazione mondiale della sanità*), esaminando esclusivamente la violenza da parte del partner, ha pubblicato un dettagliato elenco di possibili conseguenze sulla salute delle donne.

Lesioni fisiche

Lesioni addominali, lividi e frustate, sindromi da dolore cronico, disabilità, fibromialgie, fratture, disturbi gastrointestinali, sindrome dell'intestino irritabile, lacerazioni e abrasioni, danni oculari, funzione fisica ridotta.

Lesioni sessuali e riproduttive

Disturbi ginecologici, sterilità, malattia infiammatoria pelvica, complicazioni della gravidanza/aborto spontaneo, disfunzioni sessuali, malattie a trasmissione sessuale, compreso HIV/AIDS, aborto in condizioni di rischio, gravidanze indesiderate.

Lesioni psicologiche e comportamentali

Abuso di alcool e droghe, depressione e ansia, disturbi dell'alimentazione e del sonno, sensi di vergogna e di colpa, fobie e attacchi di panico, inattività fisica, scarsa autostima, disturbo da stress post-traumatico, disturbi psicosomatici, fumo, comportamento suicida e autolesionista, comportamenti sessuali a rischio.

Conseguenze mortali

Mortalità legata all'AIDS, mortalità materna, omicidio, suicidio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof.ssa Elena Gigli